

Delibera di C.C. n. 14 del 16/07/2008

COMUNE DI CESSANITI
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

STATUTO

TITOLO I - AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE

Art. 1

Autonomia del Comune

Il Comune è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.

Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.

Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa, statutaria, amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.

Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

Art. 2

Sede, Stemma e gonfalone

Il Comune ha sede nel Capoluogo, e comprende, oltre al Capoluogo Cessaniti, n.6 frazioni: Pannaconi, San Marco, San Cono, Favelloni, Mantineo e Piana Pugliese.

Le caratteristiche del proprio stemma e gonfalone sono quelle storicamente in uso, da sottoporre alla prevista approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.

Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salva espressa autorizzazione della Giunta Municipale.

Art. 3

Funzioni

Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale.

Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle

funzioni, dell'economicità della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.
Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.
Possono essere istituite delegazioni nelle frazioni.

Art. 4

Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione: fiere e mercati; turismo ed industria alberghiera e di ristorazione; agricoltura e foreste e quant'altro delegato dalle leggi regionali.

Il Comune, anche in collaborazione con i comuni contermini e le altre istituzioni provinciali e regionali, promuove lo sviluppo delle attività economiche e produttive, anche a traverso il ricorso a finanziamenti comunitari, ed in particolare:

promuove programmi diretti a favorire lo sviluppo di attività produttive;
coordina le attività commerciali e garantisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;
favorisce, con iniziative culturali ed artistiche, il rilancio del turismo;
incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione tra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 5

Funzioni del Comune in materia di tutela dell'ambiente del patrimonio naturale, storico, artistico e di edilizia pubblica

Il Comune collabora con le altre istituzioni locali per l'adozione di misure idonee a conservare l'ambiente e per eliminare le cause dell'inquinamento.

Il Comune si impegna ad un utilizzo ordinato del territorio fornendosi di un piano regolatore generale che tenga conto delle reali esigenze della popolazione.

Il Comune favorisce la valorizzazione e il recupero del centro storico, dei siti archeologici o di interesse storico e si impegna alla realizzazione di aree verdi destinate alla pubblica fruibilità.

Art. 6

Funzioni del Comune nella crescita culturale e storica

Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni o servizi individuali e collettivi, il recepimento e l'apprendimento dell'istruzione pubblica e garantire agli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi, nel rispetto delle leggi vigenti.

Il Comune sostiene lo sviluppo culturale attraverso biblioteche, mostre, premi, rassegne.

Art. 7

Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza sociale e sanitaria

Nello svolgimento dell'attività sociale e sanitaria il Comune assume i provvedimenti necessari per

assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

Al fine di cui al precedente comma il Comune, prende accordi con gli altri Comuni, con la Provincia o la Regione nonché con l'azienda sanitaria locale, anche per garantire l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.

Il Comune favorisce l'istituzione di ambulatori e consultori nell'ambito del territorio per l'assistenza alla maternità e infanzia, agli anziani ed agli invalidi civili e per il recupero dei tossicodipendenti.

Il sindaco o l'assessore da lui delegato si avvale nelle predette attività dell'opera degli assistenti sociali e di eventuali associazioni di volontariato.

Art. 8 Compiti del Comune

Il Comune svolge le funzioni proprie come assegnate dalla legge.

Il Comune esercita altresì le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi apporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

Il Comune si impegna ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tale fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo, mettendo a disposizione per le attività delegate gli uffici comunali.

Art. 9 Pari opportunità

Il Comune si impegna, ai sensi della legge 10.04.91, n. 125, ad eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e a favorire anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali.

Art. 10 Sistemi informativi-statistici

Il Comune si impegna nello svolgimento delle attività di propria competenza ad utilizzare sistemi informativi-statistici, in modo da assicurare la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni.

Art. 11 Statuto Comunale

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite dalla legge.

Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.

Le modifiche di iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio successiva all'esame dell'Organo di Controllo.

Lo statuto è a disposizione di tutti i cittadini per la consultazione presso la sede comunale.

Art. 12 Regolamenti

Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme di attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del consiglio comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di trenta giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.

Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'albo pretorio.

I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonee forme di divulgazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

Art. 13 Albo Pretorio

Nella sede municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare al Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.

Il messo comunale cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I - Gli organi istituzionali

Art. 14 Organi

Sono organi del Comune : Il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità, buona amministrazione e trasparenza.

Capo II - Il Consiglio

Art. 15

Elezione, composizione e durata

Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal sindaco e da 16 consiglieri.

L'elezione del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del consiglio.

La decadenza è pronunciata dal consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

La durata in carica del consiglio comunale è stabilita dalla legge.

Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organi amministrativi.

Art. 16

I Consiglieri comunali

I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Essi si costituiscono in gruppo e, tranne il caso di un solo consigliere appartenente ad una lista, il gruppo può essere costituito da non meno di due consiglieri.

I consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta, degli uffici e dei servizi dell'ente, che esercitano attraverso commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all'inizio di ciascuna seduta consiliare o secondo le norme del regolamento del Consiglio.

Per, l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto ad ottenere, senza particolari formalità, dagli uffici comunali, dalle aziende o enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.

I consiglieri hanno diritto di iniziativa per ogni atto di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 17

Gruppi consiliari

I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi composti per come stabilito dall'art.16, 2° comma, del presente statuto, salvo diverse disposizioni previste dal Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà, nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti della giunta che abbiano ottenuto il maggior numero di voti previsto.

Ai gruppi consiliari sono assicurati, per le esplicazioni delle loro funzioni idonee strutture.
Ai gruppi dovranno essere comunicate le delibere come previsto dalla legge.

Art. 18 **Prerogative delle minoranze consiliari**

Le norme del regolamento di funzionamento del consiglio comunale devono consentire ai consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina dei loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

Art. 19 **Commissioni comunali permanenti**

Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, almeno un rappresentante per ogni gruppo con facoltà da parte della commissione di invitare anche esperti a seconda degli argomenti che vanno trattati.

Le modalità di voto, le norme di composizioni e di funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento del consiglio.

Le commissioni concorrono, nei modi e termini stabiliti dal regolamento, allo svolgimento delle attività del consiglio.

Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità oggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

I verbali delle sedute sono firmate dal presidente e dal segretario.

Art. 20

Sessioni e convocazioni

L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In tal caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco o dal presidente, nel caso di istituzione, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inserite nell'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima.

Per la validità delle sedute è necessaria per la prima convocazione la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati oltre al sindaco e per la seconda convocazione la presenza di almeno sei consiglieri oltre al sindaco.

L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno un giorno prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

Art. 21

Prima seduta del Consiglio

La prima seduta del consiglio comunale dopo la elezione è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'assemblea esamina la condizione degli eletti secondo la procedura prevista dall'art. 69 del Testo Unico (legge 267/2000) la seduta prosegue con

il giuramento del sindaco e con la elezione tra i propri componenti della commissione elettorale comunale, con la comunicazione dei componenti la giunta comunale e la nomina del presidente del consiglio comunale.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei consiglieri e del sindaco.

La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti, la nomina del Presidente del Consiglio Comunale e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 22

Il presidente del consiglio comunale

E' istituita la figura del presidente del consiglio comunale, eletto tra i consiglieri comunale nella prima seduta del consiglio neo eletto.

Il Presidente del Consiglio Comunale:

- a)- rappresenta il consiglio comunale;
- b)- convoca e fissa le date delle riunioni del consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- c)- decide sull'ammissione delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del consiglio;
- d)- ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- e)- sottoscrive il verbale delle sedute insieme al segretario comunale;
- f)- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- g)- insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- h)- assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;

Il presidente del consiglio comunale esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

In caso di assenza del presidente del consiglio questi è sostituito dal vice presidente.

Il presidente e il vice presidente sono eletti con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati con votazione segreta.

ART. 23

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente.

Il sindaco definisce, con la collaborazione degli assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al consiglio comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.

Il consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal sindaco o dagli assessori e la formulazione d'indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del consiglio.

La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.

Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e degli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati,

con unica votazione per appello nominale.

Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico - amministrativo del consiglio.

L'azione di governo della giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.

Art. 24 **Competenze del Consiglio**

Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

Il consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuto dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del T.U., e criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relativi variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e quelli tra comune e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione del comune a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
- f) istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche o degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione di prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino il bilancio per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazione di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) acquisti e alienazione immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge.

Il consiglio comunale partecipa alla definizione, adeguamento e verifica periodica nei modi disciplinati dallo statuto, delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.

Art. 25
Adunanze del Consiglio

La sedute del consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Il consiglio si riunisce con l'intervento della metà dei consiglieri assegnati oltre al sindaco.

Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno sei consiglieri assegnati oltre il sindaco.

Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.

Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge e dallo statuto.

Per gli atti di nomina è sufficiente la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti, a scrutinio segreto.

Capo III - Il Sindaco

Art. 26
Il Sindaco

Il sindaco è il capo dell'Amministrazione Comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Il sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'ente.

Sovrintende all'andamento generale dell'ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.

Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal consiglio.

Il sindaco assume le funzioni di Ufficiali di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalla legge e dallo statuto.

Per l'esercizio di tali funzioni il sindaco si avvale degli uffici comunali.

Prima di assumere le funzioni, il sindaco presta giuramento innanzi al consiglio comunale, nella prima riunione del consiglio comunale, pronunciando la seguente formula: “ **Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini**”.

Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 27
Competenze del Sindaco

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.

Sovrintende le funzioni degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

Nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale coordina ed organizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabile delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

Il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in caso di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.

Provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale (art. 50 del T. U. 267/2000).

Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento. In mancanza il Co.Re.Co. adotta il provvedimento sostitutivo.

Il sindaco nomina il segretario comunale e il direttore generale secondo le modalità stabilite dall'art. 47 del presente Statuto e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il sindaco indice i referendum comunali.

Gli atti del sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

Il sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

Il sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura, la decisione della costituzione in giudizio dell'ente e la proposizione delle liti è rimessa alla Giunta.

Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

Art. 28 **Il Vice Sindaco**

Il vice sindaco sostituisce in tutte le funzioni il sindaco, in caso di assenza, o impedito temporaneo o sospensione dalla carica.

In caso di assenza o impedimento anche del vice sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

Art. 29 **Deleghe e incarichi**

Il sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Le funzioni di ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva

competenza del sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

Il sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

La delega può essere permanente e temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata ed il suo specifico contenuto.

La potestà del delegato concorre con quella del sindaco e non la sostituisce ed il sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

La delega può essere revocata dal sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'amministrazione.

Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al consiglio e trasmesse al Prefetto.

Il sindaco può attribuire ad assessori e consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'amministrazione.

Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Non è consentita la mera delega di firma.

Il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni e nella materie previste dalle lettere a, b, c, d, dell'art. 54, comma 1, del T.U. (legge 267/2000).

Art. 30

Cessazione dalla carica di sindaco

Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del sindaco danno luogo alla decadenza della giunta ed allo scioglimento del consiglio comunale.

Il consiglio e la giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

Nei casi previsti dal precedente comma le funzioni del sindaco sono assunte dal vice sindaco.

Non ha luogo l'attribuzione delle funzioni al vice sindaco nel caso in cui, in conseguenza dello scioglimento del consiglio comunale, si proceda anche alla nomina del commissario.

Le dimissioni del sindaco sono presentate per iscritto al consiglio comunale, art. 53, comma 3, T.U. (legge 267/2000).

Una volta trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione, le dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del sindaco, alla decadenza della giunta e allo scioglimento del consiglio comunale.

Di tale evenienza il segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.

Capo IV - La Giunta

Art. 31 Composizione della Giunta

La Giunta è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori, compreso il vice sindaco, sino a sei.

Il sindaco nomina il vice sindaco e gli assessori prima dell'insediamento del consiglio comunale.

Possono essere nominati assessori sia i consiglieri comunali sia cittadini non facenti parte del consiglio (numero massimo due); la carica di assessore non è incompatibile con quella di consigliere comunale.

Non possono far parte della giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del sindaco.

Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi interni ed esterni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò non competa loro per effetto dalla carica rivestita.

La giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

Gli assessori non facenti parte del consiglio comunale partecipano ai lavori del consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.

Hanno diritto allo stesso modo dei consiglieri comunali di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 32 Funzionamento della Giunta

Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

Il sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità di indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

La Giunta è convocata e presieduta dal sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco questa è convocata e presieduta dal vice sindaco.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il sindaco.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

A descrizione del sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo statuto.

Art. 33
Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del consiglio.

La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservate dalla legge e dallo statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Rientra altresì nella competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.

La giunta comunale riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività.

Art. 34
Revoca degli assessori

Nel corso del mandato amministrativo il sindaco può revocare dall'incarico uno o più assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

La revoca è sinteticamente motivata con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario ed è comunicata al consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.

Capo v - Norme comuni

Art. 35
Mozione di sfiducia

Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Nel caso in cui la mozione di sfiducia venga approvata, il segretario comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del consiglio e della nomina del commissario.

Il presidente e vice presidente del consiglio cessano dalla carica per dimissioni o per il voto di sfiducia della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con votazione segreta

Art. 36
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obbligo di astensione

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso Enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del

mandato.

I componenti della Giunta aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

TITOLO III - DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PARTECIPAZIONE

Capo I - Partecipazione e diritto all'informazione

Art. 37

Libere forme associative

Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

A tal fine il Comune:

1. sostiene i programmi e le attività delle associazioni avente finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso la erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, la assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
2. definisce le forme di partecipazione delle associazione alle attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza degli organismi consultivi istituiti;
3. può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali o ricreative;
4. coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci. Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, all'albo delle associazioni.

L'albo viene annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Il comune si impegna, allorquando si adottano atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, a prevedere forme di partecipazione nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 07.08.90, n. 241.

Art. 38

Consultazioni

Il consiglio comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del consiglio comunale e dei consigli di frazione che ne fanno esplicita menzione nelle relative deliberazioni.

I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.

Il Consiglio Comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l'attività, consulte permanenti con la finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'ente.

Vengono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle categorie interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare, garantendo la partecipazione di soggetti derivante dalle minoranze consiliari.

Art. 39

Riunioni ed assemblee

Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forma democratica delle attività politiche sociali, sportive e ricreative.

L'Amministrazione comunale ed i Consigli di frazione ne facilitano l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, la sala consiliare ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e delle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Anche per le assemblee disposte dall'Amministrazione Comunale e dal Consiglio di frazione deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo comunale.

L'Amministrazione Comunale ed il Consiglio di frazione convocano assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale, nelle varie frazioni:

- a) la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere i problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni;

La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio Comunale o dal Presidente del Consiglio di frazione in seguito a voto del Consiglio stesso.

Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 40
Azione popolare

Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza di chi ha proposto l'azione o il ricorso, delibera di addebitare a carico dell'ente le spese sostenute.

Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 08.07.1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettano al comune, conseguenti a danno ambientale.

Art. 41
Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione

I cittadini residenti nel Comune di Cessaniti, compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti nel Comune in numero non inferiore a 200 possono presentare al consiglio comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.

Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura delle spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.

Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchiesta e sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

I cittadini residenti nel Comune di Cessaniti, compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti nel Comune, in numero non inferiore a 100, possono presentare al Consiglio interrogazioni, interpellanze o mozioni.

Art. 42
Referendum consultivo

Nelle materie di competenza del consiglio comunale, ad eccezione di quelle attinenti la finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed alla organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione in ordine a questioni di notevole rilievo per la collettività cittadina.

Il referendum è indetto dal Sindaco su iniziativa del consiglio comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.

Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 maggio ed il 15 giugno o tra il 15 ottobre ed il 15 novembre.

I referendum possono aver luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali in cui si procede alla elezione del consiglio comunale, del sindaco e alle elezioni del consiglio provinciale.

Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

Il consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione referendaria le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure e i termini per la indizione delle consultazioni referendarie sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Art. 43

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d'ufficio - deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici.

In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo si intende di trenta giorni.

Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantire la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.

I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.

L'attività amministrativa si svolge con trasparenza e imparzialità.

I cittadini che vi abbiano un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.

Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto della riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Art. 44

Decentramento

Al fine di garantire la partecipazione della comunità locale il Comune promuove la costituzione dei consigli di frazione per consentire l'acquisizione dei pareri consultivi, rilievi, proposte in merito ai

servizi ed agli atti del Comune. I consigli di frazione sono istituiti dal Consiglio Comunale e la iscrizione o la cancellazione ad essi sono approvati con delibera consiliare.

Le funzioni, le competenze, le attribuzioni, le modalità ed il numero dei componenti dei consigli di frazione sono disciplinate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I - L'organizzazione amministrativa

Art. 45

Ordinamento degli uffici e dei servizi

L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.

Sono esclusi dalla competenza normativa della giunta gli istituti espressamente riservati per legge al consiglio o alla contrazione collettiva nazionale e decentrata.

In ogni caso spetta al consiglio comunale, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di programmazione :

1. definire le linee generali dell'organizzazione burocratica dell'ente;
2. stabilire le modalità ed i limiti per la revisione e l'aggiornamento della struttura operativa e della dotazione organica, in funzione anche dell'attuazione del programma dell'amministrazione;
3. individuare strumenti e principi che conferiscano flessibilità ed elasticità all'organizzazione degli uffici e dei servizi e favoriscano l'impiego del personale secondo la professionalità e le capacità individuali;
4. stabilire il numero massimo dei funzionari direttivi da incaricare della responsabilità degli uffici e dei servizi, nonché il numero massimo di incarichi dirigenziali esterni e di quelli ad alto contenuto di specializzazione;
5. emanare direttiva per la eventuale istituzione della figura del direttore generale, ferme restando la facoltà e la competenza del sindaco per la nomina, previa deliberazione della giunta comunale;
6. definire criteri e direttive per garantire il coordinato svolgimento dell'attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del sindaco e degli assessori, ove istituiti, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo agli stessi attribuite, con quella degli organismi preposti al controllo di gestione e con la generale funzione di indirizzo e controllo politico spettante al consiglio comunale;

7. individuare i settori e stabilire i criteri per l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative e di attività con altri enti.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

Il regolamento di organizzazione e gli altri regolamenti attinenti per materia, prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico.

Negli stessi regolamenti vengono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell'ente.

Art. 46

Incarichi ed indirizzi di gestione

Gli organi istituzionali uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi dei compiti e delle responsabilità gestionali.

Definiscono, in provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

Il sindaco conferisce ai funzionari di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale.

La direzione degli uffici e dei servizi può essere attribuita altresì al segretario comunale o a dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente.

Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti dell'ente.

Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

Il Comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Gli atti di natura gestionale non sono soggetti ad avocazione o riforma da parte del sindaco, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza. In caso di inerzia, ritardo o di grave violazione delle direttive e degli atti di indirizzo il sindaco può fissare un termine perentorio per l'adempimento. Ove la violazione permanga oltre il termine assegnato nomina un commissario "ad acta" e contesta l'addebito al titolare dell'attribuzione.

Il sindaco può altresì annullare, di iniziativa propria o su istanza di parte, per motivi di legittimità, gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.

Art. 47

Il Segretario Comunale

Il Comune ha un segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, dipendente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica e amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Il segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. La modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.

Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi. e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal sindaco, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1, art. 108 del T.U. (legge 267/2000) il sindaco abbia nominato di direttore generale.

Al fine di assicurare unitarietà e complementarità dell'azione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e d'intesa con l'amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.

Il sindaco può affidare al segretario la direzione dei singoli settori della struttura organizzativa dell'Ente.

Il segretario è capo del personale e ne è responsabile.

Il segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell'ente secondo modalità e direttive impartite dal sindaco, nel rispetto dell'autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Nel caso in cui sia istituita la figura di direttore generale le attribuzioni del segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al segretario, con regolamento o con provvedimento del sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

Il segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.

Art. 48

Il Vice Segretario

Il Comune, qualora lo ritiene, può istituire la figura del vice segretario che svolge funzioni vicarie del segretario comunale e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 49

Il Direttore Generale

Il Comune può convenzionarsi con altri enti locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un direttore generale.

L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

La convenzione disciplina le modalità di nomine del direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dell'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e, ove istituito, dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

Il direttore generale risponde del proprio operato direttamente al sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzo per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.

Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'ente.

A tal fine provvede a :

1. definire, d'intesa con il sindaco e gli assessori, il piano dettagliato degli obiettivi, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio ed il piano esecutivo di gestione, nonché gli altri piani e programmi eventualmente affidatigli dall'amministrazione;
2. verificare nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e proporre le eventuali modifiche ed integrazioni;
3. coordinare e sovrintendere all'attività gestionale, emanando direttive ed istruzioni operative verso i funzionari direttivi responsabili degli uffici e dei servizi, nel pieno rispetto comunque delle autonome prerogative e competenze attribuite agli stessi dalla legge.

Entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il direttore generale relaziona alla giunta sull'andamento della gestione dell'anno precedente per ciascun settore di attività dell'ente.

La giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al direttore o adottando l'eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

Ove il direttore generale non sia nominato il sindaco - sulla base delle direttive del consiglio comunale e previa deliberazione della giunta municipale - può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al segretario comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo.

Compete in tal caso al segretario comunale un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportata alla gravosità dell'incarico e stabilito dal contratto di lavoro.

Art. 50

Gestione amministrativa

I funzionari direttivi incaricati dal sindaco sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.

I regolamenti dell'Ente si informano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti-responsabili dei servizi mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Spettano ai dirigenti-responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli artt. 97 e 108 del citato T. U.

Sono attribuiti ai dirigenti-responsabili dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli stessi organi, tra i quali in particolare secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, da regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio paesaggistico ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) tutti gli atti attribuiti dallo statuto e regolamenti o in base a questi delegati dal sindaco;
- j) i dirigenti-responsabili dei servizi esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazioni e rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 51

Commissione edilizia

Può essere istituita una commissione edilizia i cui compiti e composizione sono definiti dal regolamento Edilizio Comunale.

Dopo l'istituzione della Commissione Edilizia il rilascio di concessioni, autorizzazione e licenze edilizie è subordinato al parere obbligatorio e non vincolante della Commissione Edilizia.

L'eventuale provvedimento messo in contrasto con il parere rilasciato dalla Commissione edilizia deve essere adeguatamente motivato.

Art. 52

Le determinazioni ed i decreti

Gli atti dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del

presente articolo.

Gli atti del sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di “ decreti “.

Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione del visto di copertura finanziaria.

A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro cinque giorni.

Entro i successivi tre giorni sono pubblicati all'albo pretorio per dieci giorni e depositati in copia presso la segreteria comunale.

Tutti gli atti del sindaco e dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

Capo II - I servizi pubblici locali

Art. 53

I servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.

Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

Il consiglio comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonei tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.

La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.

I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate al Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.

Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.

Il sindaco riferisce al consiglio comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne la economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

Art. 54
L'Azienda speciale

L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.

Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco, secondo i criteri stabiliti dal consiglio comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'azienda.

Lo statuto dell'ente può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.

Il sindaco può revocare dall'incarico il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

La nomina, conferma e revoca del direttore competono al consiglio di amministrazione dell'azienda.

Il comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

I revisori dei conti dell'azienda sono nominati dal consiglio comunale.

Art. 55
L'Istituzione

L'istituzione è un organismo strumentale dell'ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale,

Sono organi dell'istituzione il Presidente, il consiglio di amministrazione ed il direttore.

Essi vengono nominati dal sindaco, secondo i criteri definiti dal consiglio comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

Il consiglio comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.

I bilanci preventivi e consuntivi delle istituzioni sono allegati ai relativi bilanci comunali.

L'organo di revisione del comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'istituzione.

Art. 56
Gestione dei servizi in forma associata

Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione degli utenti.

Possono essere gestiti in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano per conto degli enti aderenti.

Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovra comunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, una efficiente erogazione dei servizi.

I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.

Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

TITOLO V - DIFENSORE CIVICO

Art. 57

Il Difensore Civico

Il Comune può avere un difensore civico.

Su deliberazione del consiglio, il comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico ufficio del difensore civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri comuni.

Il difensore civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nell'apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

Il difensore civico esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del consiglio e della giunta, a richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri comunali.

Il difensore civico opera in condizione di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.

Il difensore civico ha diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l'espletamento del mandato.

Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al sindaco con la seguente formula : “**Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi e delle norme regolamentari dell'Ente**”.

Il difensore civico riferisce periodicamente al consiglio comunale e comunque prima della scadenza del proprio mandato sull'attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando la disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell'amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini.

Il presidente del consiglio deve iscrivere la relazione del difensore civico fra gli argomenti dell'ordine del giorno dei lavori consiliari entro sessanta giorni dalla richiesta.

Le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche e logistiche da mettere a disposizione del difensore civico sono determinati con provvedimento della giunta, secondo le disposizioni del regolamento sul funzionamento dell'ufficio.

Al difensore civico compete una indennità mensile determinata dal consiglio comunale all'atto della nomina in misura non superiore a quella assegnata agli assessori.

Il difensore civico comunale svolge le funzioni di controllo nell'ipotesi prevista dall'art. 127 del sopra menzionato T.U.

Art. 58 **Requisiti e modalità di nomina del difensore civico**

All'ufficio del difensore civico è proposta persona, in possesso del diploma di laurea che offre garanzie di competenza, probità ed obiettività di giudizio.

Non possono essere nominati alla carica di difensore civico coloro che:

1. versino in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
2. abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative locali, provinciali o regionali;
3. i membri ed i funzionari del comitato regionale di controllo;
4. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; dura in carica due anni decorrenti dalla data del giuramento e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.

Ove l'ufficio non venga tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, il difensore civico in carica esercita le funzioni fino alla prestazione del giuramento da parte del successore e, comunque, per un periodo non superiore a quello previsto in via generale dalla legge sul rinnovo degli organi amministrativi.

Il difensore civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge, con deliberazione motivata del consiglio comunale, adottata in seduta segreta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Ove si verifichi nel corso del mandato una delle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità, il difensore civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 59 **Autonomia finanziaria**

Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno o diverso termine stabilito dalla legge, il consiglio comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la giunta municipale approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e la attuazione degli interventi programmati.

Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate e dell'andamento della spesa.

I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità.

La giunta municipale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al consiglio per la approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

Art. 60

Demanio e patrimonio comunale

I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e della utilità pubblica.

I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro destinazione, a canoni tali da conseguire una adeguata redditività.

I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale.

L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal sindaco.

Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 61

Revisione economico – finanziaria

Un revisore dei conti, nominato dal consiglio comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.

Il revisore attesta la veridicità delle strutture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il revisore dei conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare verifiche e accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha il diritto di ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del revisore dei conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.

Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo, le modalità di presentazione al consiglio comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del revisore con gli organi elettivi e burocratici.

Il Comune mette a disposizione del revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

La durata e il numero dei mandati è stabilita dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

Art. 62

Controllo di gestione e controllo di qualità

Onde verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e la economicità della gestione, viene istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

Per l'esercizio del controllo di gestione il comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o società ed organismi specializzati.

Nei servizi erogati all'utenza il comune definisce gli standards qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

al livello qualitativo e quantitativo dei servizi viene periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 63

Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale, dello Statuto sono deliberata dal Consiglio Comunale con la procedura fissata dalla legge.

Art. 64

Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati o integrati, se già in vigore, entro un anno dalla data di cui al comma 1.

Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, ed in quanto compatibili con lo stesso, siano esse previste in appositi regolamenti o in deliberazioni consiliari.

Art. 65

Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma precedente al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco e il Segretario Comunale appongono in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione Decentrata di Vibo Valentia

IL COMITATO: Nella seduta del 15/11/2000

Vista la deliberazione di C.C. di Cessaniti n. 22 del 06/11/2000, acquisita agli atti d'ufficio il 07/11/2000, avente oggetto: "Statuto Comunale – D.Lgs n. 267/2000".

Appone il visto: non si rilevano vizi. Prot. n.2202 del 16/11/2000.

F.to IL SEGRETARIO Eliana Procopio

F.to IL PRESIDENTE Gaetano Ferrari

Pubblicato sul BUR Calabria n. 5 del 16 gennaio 2001.

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Sezione Decentrata di Vibo Valentia

IL COMITATO: Nella seduta del 15/11/2000

Vista la deliberazione di C.C. di Cessaniti n. 22 del 06/11/2000, acquisita agli atti d'ufficio il 07/11/2000, avente oggetto: "Statuto Comunale – D.Lgs n. 267/2000".
Appone il visto: **non si rilevano vizi. Prot. n.2202 del 16/11/2000.**

F.to IL SEGRETARIO Eliana Procopio

F.to IL PRESIDENTE Gaetano Ferrari

Publicato sul BUR Calabria n. 5 del 16 gennaio 2001.